

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

il 17 luglio 1998 si è tenuta a Roma la Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite che ha adottato lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale;

la creazione di una corte penale internazionale che possa giudicare i gravi crimini commessi contro l'umanità in varie parti del mondo costituisce una occasione determinante per modificare l'attuale sistema internazionale nel nome della pace, della legalità, della giustizia e dei diritti umani;

la previsione di un organo giurisdizionale sovra-nazionale, che non abbia competenze limitate a singoli episodi bellici è l'anello mancante dell'apparato internazionale posto a tutela dei diritti umani e contemporaneamente esso ridimensiona drasticamente le prerogative nazionali su materie attinenti ai diritti fondamentali della persona;

la Corte penale internazionale afferma le sue radici nei tribunali *ad hoc* per la ex Jugoslavia e per il Ruanda;

il tribunale ha la funzione di evitare la vendetta all'interno degli Stati e di chiudere i cicli perversi dei conflitti la cui riconciliazione sarebbe facilitata dalla terzietà di un giudice internazionale;

la risposta storicamente insufficiente degli Stati di fronte a gravi crimini contro l'umanità rende ineluttabile la nascita della Corte;

il nucleo di crimini su cui la Corte ha competenza ricomprende il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, l'aggressione;

gli Stati che sino ad ora hanno firmato lo Statuto sono 96, mentre 8 sono gli Stati che lo hanno ratificato: Fiji, Ghana,

Italia, Norvegia, San Marino, Senegal, Trinidad e Tobago, Belize; che il trattato istitutivo della Corte entrerà in vigore solo se vi saranno 60 ratifiche;

in molti Stati la legge di ratifica è in discussione presso gli organismi legislativi nazionali;

l'Italia ha finora svolto un ruolo determinante e di grande impegno internazionale, dalla Conferenza di Roma del luglio 1998 alla tempestività della ratifica avvenuta nel giugno del 1999;

impegna il Governo:

ad intraprendere nei rapporti bilaterali e multilaterali ogni iniziativa diplomatica utile a sollecitare gli Stati che hanno già firmato lo Statuto istitutivo della Corte affinché procedano in tempi brevi alla ratifica così consentendo l'entrata in vigore dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale;

a caratterizzare il proprio semestre di presidenza del Consiglio di Europa con una forte azione diplomatica di sollecitazione rivolta ai paesi membri del Consiglio affinché ratifichino lo statuto redatto a Roma.

(1-00460) « Nan, Armosino, Biondi, Donato Bruno, Gagliardi, Lembo, Leone, Martino, Paroli, Pezzoli, Prestigiacomo, Scarpa Bonazza Buora, Taradash, Viale, Vito ».

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha preso atto di un programma di azione proposto e coordinato dal Ministro della funzione pubblica e dal Ministro del lavoro in merito alla sicurezza ed alla tutela della salute sui luoghi di lavoro;

appare del tutto condivisibile la necessità di un forte coordinamento amministrativo finalizzato a conseguire la piena attuazione della normativa relativa alla istituzione degli sportelli unici per le imprese produttive;

la tutela della salute sui luoghi di lavoro attiene senza dubbio alle competenze della sanità pubblica in quanto ogni azione tesa alla tutela della salute degli individui negli ambienti di lavoro, sia per quanto riguarda le malattie occupazionali, sia per quanto riguarda l'insorgenza degli infortuni, rientra pienamente nella natura, nella finalità, nella organizzazione del ministero della sanità e del Ssn;

al ministero della sanità compete la programmazione, l'indirizzo e il controllo nei confronti del Ssn (Asl — regioni — Ispel — Iss eccetera) anche per quanto riguarda la prevenzione e l'attività di vigilanza nonché le politiche di informazione e formazione per assicurare la massima sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro;

l'attuazione delle direttive europee (decreto legislativo n. 626/94 e decreto legislativo n. 277/91) nonché più in generale la gestione dei rischi chimici, fisici e biologici nonché tutta la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali identificano il coordinamento di una materia così complessa e delicata al ministero della sanità;

impegna il Governo

nel rispetto della volontà più volte espressa dal Parlamento a modificare il piano di azione presentato al Consiglio dei Ministri dal Ministro della funzione pubblica e dal Ministro del lavoro definendo in modo chiaro e coerente con tutta la legislazione vigente il ruolo, le competenze e gli interventi del ministero della sanità.

(7-00931) « Fioroni, Bolognesi, Giannotti, Maura Cossutta, Di Capua, Procacci ».

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e della giustizia, per sapere — premesso che:

a seguito della riforma del processo tributario, varata nel 1992, sono state sopprese le commissioni tributarie di secondo grado su base provinciale e sono state create commissioni tributarie regionali, con sede nel capoluogo di regione. Ciò ha provocato notevole disagio, soprattutto nelle regioni di dimensioni più consistenti, derivante dalla necessità di recarsi nella città capoluogo per depositare il ricorso contro la decisione di primo grado, e di fatto si è tradotto in un diniego di giustizia: poiché il professionista incaricato della difesa è costretto a moltiplicare i viaggi nel capoluogo della regione, ciò ha causato per il contribuente un aumento di spese per le trasferte, al di là della semplice udienza di discussione. Di fatto, il ricorso in secondo grado è diventato non più conveniente, nell'ipotesi che si abbia ragione, qualora l'importo in contestazione non oltrepassi soglie anche sensibili. La legge 18 febbraio 1999 n. 28, all'articolo 35, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, ha stabilito che « nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie (...) ». Tale norma, benché sia stata approvata da oltre quindici mesi, attende ancora compiuta attuazione da parte del Governo: la circostanza che non venga indicato un termine per l'istituzione delle sezioni staccate non vuol dire che quest'ul-